



Tribunale Ordinario di Urbino

Il Giudice delegato, Dott. Francesco Paolo Grippa,
nel procedimento iscritto con R.G. 4/2022, ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso proposto il 23 giugno 2022 da:

*****, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.ta Alice Marcaccini;

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23 giugno 2022, ***** ha chiesto di dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, nonché di disporre ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 che, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori. A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi come situazione di perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile (art. 6 L. 3/2012), che il Gestore della Crisi ha valutato positivamente la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge già menzionata, esprimendo parere positivo in ordine all'ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio. L'ammontare della debitoria a carico di ***** si sostanzia in complessivi €747.323,53, di cui €231.377,94 nei confronti di Maior SPV, €195.266,84 nei confronti di B.c.c. NPLs 2020 ed €320.678,75 nei confronti di A.d.e.r.. In punto di indicazione dei beni oggetto di liquidazione, ha dedotto di essere proprietario di diversi beni mobili ed immobili: quota di 70/100 di piena proprietà di un terreno edificabile distinto al Catasto Terreni del Comune di ***** al foglio ** particella **** piena proprietà di un terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di ***** al foglio *, particella ***; quota di ¼ di piena proprietà di un terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di ***** al foglio ***, particella ***; quota di ¼ di piena proprietà di un terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di ***** al foglio **, particella ** quota di ¼ di piena proprietà di un terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di ***** al foglio **, particella ***; piena proprietà di un'unità abitativa distinta al Catasto Fabbricati del Comune di ***** al foglio **, particella ***, subalterno *; piena proprietà di un'unità abitativa in corso di costruzione distinta al Catasto Fabbricati del Comune di ***** al foglio **, particella ***, subalterno *; autovettura Fiat Panda, targa ***** , immatricolata il 30 marzo 2011. Inoltre,

la ricorrente è titolare di una pensione dell'importo mensile di €1.134,00. Da ultimo, nella relazione del Gestore della Crisi, si legge che il ricorrente ha in essere, presso questo Tribunale, una procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G.E. 23/2019.

Occorre rilevare che, avuto riferimento all'elencazione originariamente riportata in ricorso e trascritta nella superiore narrativa, il compendio patrimoniale dalla cui liquidazione si dovrebbero attingere le risorse attive da devolvere all'estinzione della debitoria è costituito principalmente dai beni immobili sopra menzionati, oltre che da una parte del proprio reddito, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 *ter*, c. 6, lett b) L. 3/2012.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, la ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, che all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell'atto introduttivo ed aggiunge che la situazione di sovraindebitamento a carico dell'istante sono riconducibili al fallimento della ***** e della **** (gestite dal marito ***** e dai figli ***** ed *****), in favore delle quali la predetta, pur non rivestendo alcuna carica sociale, gestoria e di legale rappresentanza ed avendo detenuto unicamente una quota del 5% della ** S.r.l., aveva fornito garanzie personali e patrimoniali. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile.

Focalizzando l'attenzione sul lato passivo del patrimonio della ricorrente, dalle integrazioni documentali avanzate dall'O.c.c. e dal ricorrente è emerso che B.c.c. NPLs 2020 vanta un credito unicamente verso la *****, società dichiarata fallita e la cui procedura è stata chiusa; in favore di tale istituto di credito, la ricorrente ha rilasciato nel 2013 garanzia ipotecaria su taluni suoi immobili. A seguito della chiusura della procedura fallimentare, B.c.c. NPLs 2020 è rimasta interamente insoddisfatta del suo credito, tanto da aver avviato la procedura esecutiva pendente presso questo Tribunale con R.G.E. 23/2019. La circostanza per cui l'istituto di credito menzionato non è direttamente creditore della ricorrente non è d'ostacolo all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012, posto che può ritenersi applicabile in via estensiva l'orientamento della Cassazione (Cass. 8557/2023), espresso in materia di procedura fallimentare, secondo cui *“i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006 e del D.Lgs. n. 169/2007, avvalersi del procedimento di verifica del passivo poiché non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento”*. Corollario di questo principio è che *“Questi creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati”*.

Riguardo il credito vantato da A.d.e.r., invece, la ricorrente ha spiegato che, nonostante abbia lavorato come maestra di asilo alle dipendenze della pubblica amministrazione, era titolare della quota pari al 5% della società *****, poi fallita, sicché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha agito nei confronti della ricorrente per il recupero delle agevolazioni di cui alla L. 662/1996 ricevute dalla società poc'anzi menzionata.

Alla luce di tale quadro, va rilevato che:

- la domanda di liquidazione è stata proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, c. 1 L. 3/2012, con la relativa documentazione;
- è allegata la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi dalla quale si evince che il ricorrente si trova in una situazione di sovra indebitamente ex art. 6, c. 2, lett. a) L. 3/2012, ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;
- è stato reso il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'O.c.c. è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto dei cui all'art 14 *terdecies* L. 3/2012;
- non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previsti dall'art. 7, c. 2 L. 3/2012;

Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Gilberto Ottaviani, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostantive. Occorre specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati.

L'attivo allo stato può essere integrato da una quota del reddito percepito da *****, nei limiti previsti dall'art. 14 *ter*, c. 6, lett. b) L. 3/2012. Riguardo la composizione del nucleo familiare, la relazione dell'O.c.c. rappresenta che ***** vive con il marito ***** e che le somme necessarie al sostentamento dell'istante ammontano a circa €1.100,00 mensili (di cui, fra le altre, €400,00 a titolo di spese per le utenze domestiche ed €300,00 a titolo di spese alimentari e mediche), ossia €13.200,00 annui. A seguito delle integrazioni richieste dal Giudice delegato, è altresì stato dedotto e provato documentalmente che ***** ha percepito un reddito lordo pari ad €55.411,00 nel 2018, €55.655,00 nel 2019 ed €45.418,00 nel 2020 a titolo di lavoro dipendente e di trattamento pensionistico, mentre nella dichiarazione dei redditi del 2024 (relativo all'anno di imposta 2023), ha percepito un reddito lordo complessivo di €39.326,00, ossia €28.334,40 (considerata un'imposta netta di complessivi €9.752,00 ed un pignoramento presso terzi di €103,30 mensili, ossia €1.239,60 annuali), cioè circa €2.360,00 mensili. In relazione alla posizione di *****, invece, questa ha percepito un reddito lordo di €18.370,00 per l'anno 2018, di €18.693,00 per l'anno 2019 e di €18.764,00 per l'anno 2020, mentre nella dichiarazione dei redditi del 2024 si legge che ha percepito un reddito lordo di €19.660,00, ossia €16.244,00 netti (considerata un'imposta netta di €3.416,00), cioè circa €1.350,00 mensili.

Ebbene, dato atto che la ricorrente percepisce una pensione pari a circa 4/7 del reddito del marito ***** e che l'art. 143, c. 3 c.c. afferma espressamente che *“entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”*, può ritenersi che la ricorrente possa contribuire alle spese familiari mensili (quantificate come detto in €1.100,00 mensili) per €500,00 mensili, devolvendo la residua somma a favore della procedura. Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e

vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di *****;

NOMINA

Liquidatore l'Avv. Gilberto Ottaviani;

DISPONE

che sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Urbino, oscurando il nominativo del debitore e il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore;

FISSA

tenuto conto di quanto indicato dal ricorrente e verificato dall'O.C.C. nella sua relazione, in €500,00 mensili l'importo che il ricorrente è abilitato a trattenere per il proprio mantenimento e per l'esercizio della propria attività lavorativa; nel mentre sarà suo onere indicare e documentare al liquidatore la percezione di ogni emolumento che, detratta tale cifra, gli dovrà essere quindi trasmesso;

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza.

Urbino, 6 dicembre 2024

Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa